

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato» (1029-B)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 1

I lavori hanno inizio alle ore 11,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato» (1029-B), d'iniziativa dei senatori Giacometti ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabi-

nieri e del Corpo della guardia di finanza nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che è stata già conclusa la discussione generale e che sono state già svolte le repliche del relatore e del Governo. Tutte le Commissioni consultate hanno espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1,2 e 3 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

1. Al termine della ferma volontaria i carabinieri, i finanzieri e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che conservino l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma e nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente con determinazione del comandante generale che può delegare tale facoltà ai comandanti di Corpo.

2. Possono ottenere altresì l'ammissione al servizio permanente, con le modalità di cui al comma 1, i vicebrigadieri che abbiano un'anzianità di servizio di almeno quattro anni.

3. La domanda di rinuncia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui è in forza il militare.

4. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltre, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato può esperire le impugnative di legge.

5. I militari che non siano ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria.

6. All'atto del congedo è corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non è comunque cumulabile con la indennità di anzianità di servizio, che dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa.

I primi cinque commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perchè imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria.

2. La durata complessiva del prolungamento della ferma:

a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può essere superiore al periodo massimo previsto per l'aspettativa;

b) per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non può protrarsi

4^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN (18 gennaio 1989)

oltre la data in cui viene definito il procedimento stesso.

3. Il militare che abbia riacquisito l'idoneità fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.

4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare.

5. Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non abbia riacquisito l'idoneità fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.

I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 5 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per

cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al militare in attività di servizio di pari grado, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento nell'ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212. A tal fine al primo comma dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo la parola: «spettante», sono aggiunte le seguenti: «nel tempo».

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 13 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 435, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli ed esami, indetto con decreto del Ministro della difesa, dagli appuntati ed appuntati scelti che abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da carabiniere ed abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno «superiore alla media». Le modalità ed i programmi della durata prevista

di norma in tre mesi sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso può essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno».

2. I numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituiti dai seguenti:

«1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili nell'organico mediante concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati e appuntati scelti della Guardia di finanza. Per la partecipazione al concorso gli appuntati e gli appuntati scelti debbono aver riportato la qualifica di «superiore alla media» nell'ultimo triennio di servizio. La partecipazione al concorso non è consentita agli appuntati e appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di non idoneità in due precedenti concorsi. I posti eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento a quelli assegnati al concorso di cui al successivo articolo 2».

3. L'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. La composizione della commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame e le norme di svolgimento degli esami del concorso di cui al numero 2) dell'articolo 1 della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso.

3. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli appuntati in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso per titoli ed esami ed attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi.

4. I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono iscritti in graduatorie, distinte per contingente, formate in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti.

5. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano almeno 10/20.

6. I medesimi sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine delle graduatorie e nel limite massimo dei posti loro spettanti in applicazione dell'articolo 1 e solo dopo aver frequentato, con esito favorevole, un corso speciale della durata non inferiore a sei mesi».

Metto ai voti i commi 1 e 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il comma 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 14, con le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 15, 16, 17 e 18 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 19 aggiunto dalla Camera dei deputati:

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA DI STATO, AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E AL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Art. 19.

1. Il comma settimo dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569, è sostituito dal seguente:

«La qualifica di assistente e quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianità senza demerito dopo 10 anni di servizio complessivo».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Promozione ad assistente capo*). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di assistente».

3. L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal seguente:

«1. Sono ammessi a domanda al corso di cui all'articolo 9 gli assistenti capo, con almeno un anno di anzianità nella qualifica. Il corso può essere ripetuto una sola volta».

4. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, così come modificato dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Promozione a collaboratore tecnico capo*). - 1. La promozione a collaboratore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che alla data dello scrutinio abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero che abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di collaboratore tecnico».

5. L'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - (*Promozione a ispettore principale*). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore principale si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica stessa alla data dello scrutinio».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 20 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 20.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Nomina a vice sovrintendente*). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso;

b) mediante corso-concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui il 30 per cento riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando riveste la qualifica di assistente capo e il rimanente 20 per cento riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica di assistente da almeno due anni. È consentita la ripetizione del corso a domanda e per una sola volta. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonché la determinazione della prova di esame e delle modalità di svolgimento di questa e la composizione della Commissione, i programmi e le

modalità di svolgimento del corso, della durata di tre mesi, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro dell'interno. La nomina a vice sovrintendente è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso tenendo conto che il personale con la qualifica di assistente capo precede il personale con la qualifica di assistente.

2. I vincitori del concorso di cui alla lettera a) precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b).

3. L'articolo 35 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è abrogato».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 21, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 21.

1. Gli agenti scelti e gli assistenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato titolo per il conseguimento della qualifica superiore, sono promossi a decorrere dalla stessa data previo scrutinio per merito assoluto.

2. Al personale che riveste la qualifica di assistente capo al 1° gennaio 1988 è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria previo superamento di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a 30 giorni cui è ammesso a domanda secondo l'ordine di ruolo. Le modalità di attuazione e di partecipazione al corso, nonché la durata ed i programmi del medesimo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al predetto personale che supera il corso di aggiornamento è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al superamento del corso, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. I posti di vice ispettore non attribuiti nel concorso interno per titoli di servizio e colloquio per il conferimento di 3.480 posti nelle varie qualifiche del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 1987, ai sensi dell'articolo 38 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono portati in aumento al concorso interno per titoli di servizio e colloquio per il conferimento di 400 posti nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 1987 ai sensi dell'articolo 40 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, da modificarsi avendo riguardo all'anzianità di servizio e alla validità delle domande presentate. La nomina a vice ispettore decorre dalla data di approvazione della graduatoria.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 22, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 22.

1. Alle guardie del Corpo degli agenti di custodia, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, è conferita la qualifica di scelto.

2. Alle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, è conferito il grado di appuntato.

3. Agli appuntati del Corpo degli agenti di custodia che abbiano cinque anni di anzianità di grado o quindici anni di servizio, è conferito il grado di appuntato scelto, secondo l'allegata tabella A di equiparazione alle qualifiche del personale della polizia di Stato.

4. Gli avanzamenti di cui ai commi precedenti si conseguono a ruolo aperto, previo giudizio di idoneità della commissione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

5. Agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia con almeno un anno di anzianità nel grado, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni, a cui possono

accedere a domanda. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione del direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena.

6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari.

7. Le guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia e gli appuntati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneità delle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge.

8. La data in cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 23, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

1. Le dotazioni organiche di allievo guardia, guardia e guardia scelta del Corpo forestale dello Stato sono unificate. Il contingente unico di 4.061 unità comprende allievo guardia, guardia, guardia scelta, appuntato e appuntato scelto, secondo l'allegata tabella A di equiparazione alle qualifiche del personale della polizia di Stato. L'avanzamento si consegue a ruolo aperto, previo il giudizio di idoneità di cui

all'articolo 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 301, dopo una permanenza di anni 5 in ogni grado, da guardia in poi.

2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste il grado di guardia scelta è inquadrato in quello di appuntato o, se in possesso di una anzianità nel grado di 5 anni o di servizio di anni 15, in quello di appuntato scelto. Le guardie con 5 anni di anzianità a detta data sono inquadrate nel grado di guardia scelta. Negli inquadramenti, disposti secondo l'ordine di ruolo, l'anzianità eccedente è considerata sia ai fini giuridici che economici.

3. I richiami al grado di guardia scelta, contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti, si intendono riferiti al grado di appuntato.

4. Agli appuntati e appuntati scelti che al 1° gennaio 1988 rivestano il grado di guardia scelta con anzianità di grado di anni 10 o di servizio di anni 24 è estesa la normativa di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 21, secondo le modalità di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472.

5. Le stesse norme di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, si applicano agli appuntati scelti del Corpo forestale dello Stato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 24, aggiunto dalla Camera dei deputati:

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

1. L'appartenente ai ruoli della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai

4^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (18 gennaio 1989)

ruoli superiori della polizia di Stato non è sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte già effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, nè agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, nn. 903 e 904.

2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 25 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 25.

1. Il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificato dall'articolo 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è sostituito dal seguente:

«Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo di cui all'articolo 21, e limitatamente alle funzioni esercitate, hanno la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 26, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 26.

1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

È approvato.

L'articolo 27 approvato dalla Camera dei deputati corrisponde all'articolo 19 approvato dal Senato, e non presenta modificazioni.

L'articolo 28 approvato dalla Camera dei deputati corrisponde all'articolo 20 approvato dal Senato e non modificazioni.

Do lettura dell'articolo 29 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 29.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 entrano in vigore il 1° gennaio 1990.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 30, corrispondente all'articolo 21 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 30.

1. Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1° gennaio 1989; quelli economici dal 1° luglio 1989.

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento concernente modifiche alle norme sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e dei militari dell'Arma dei carabinieri e dei corrispondenti gradi degli altri corpi di polizia di lire 54 miliardi per l'anno 1989, di lire 111 miliardi per l'anno 1990 e di lire 118 miliardi per il 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il comma 1 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

4^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN (18 gennaio 1989)

Metto ai voti il comma 2, corrispondente al comma 1 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 3, corrispondente al comma 2 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 30 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura della tabella A aggiunta dalla Camera dei deputati:

TABELLA A

Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo degli agenti e assistenti della polizia di Stato ed i corrispondenti gradi del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121:

Agente: Carabiniere, finanziere, guardia;

Agente scelto: Carabiniere scelto, finanziere scelto, guardia scelta;

Assistente: Appuntato;

Assistente Capo: Appuntato scelto.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO